

N. 1911

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BONATESTA, DE CORATO, PONTONE
e VALENTINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1996

Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale
modifica del testo unico approvato con regio decreto
14 aprile 1910, n. 639

ONOREVOLI SENATORI. - Come è ben noto l'URAR, per il recupero dei canoni di abbonamento non pagati, ricorre attraverso il Ministero delle finanze agli atti esecutivi a norma del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Tale normativa prevede, all'articolo 2, che la ingiunzione venga vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta.

È vero che la norma generale per il pagamento dell'obbligazione prevede l'effettuazione dello stesso nel domicilio del creditore, ma è altrettanto vero che nel caso in cui ad agire sia un ente di diritto pubblico e/o di interesse nazionale, normalmente agiscono, per delega, le sedi distaccate delle esattorie o degli Istituti preposti al recupero nel domicilio del debitore.

Tanto è vero ciò, che l'articolo 26 del codice di procedura civile stabilisce che Foro dell'esecuzione forzata è quello individuato nel giudice del luogo in cui le cose si trovano: «Per la espropriazione forzata dei crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore».

Nel caso dell'URAR l'applicazione delle norme previste dal testo unico, approvato con regio decreto n. 639 del 1910, impedisce, di fatto, una seria opposizione agli atti ingiuntivi, dovendosi svolgere il giudizio inderogabilmente dinanzi al pretore di Torino, con insopportabili spese per l'utente che, da tutte le altre parti d'Italia, dovrebbe instaurare un giudizio civile dinanzi al predetto magistrato con disagi e spese facilmente immaginabili.

Non sarebbe difficile aggirare il problema con l'applicazione dell'articolo 28 del codice di procedura civile, che stabilisce che «la competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti». Ciò consentirebbe, al momento della sottoscrizione del

contratto per l'abbonamento alla televisione, di fissare nel domicilio dell'utente il Foro competente a decidere su eventuali vertenze relative al servizio televisivo e/o al pagamento dei canoni.

Tale soluzione consentirebbe di far valere le proprie ragioni dinanzi al giudice naturale che è quello nella cui giurisdizione si trova il domicilio del contraente.

Al contrario l'articolo 4 del citato testo unico del 1910 prevede che il procedimento coattivo non potrà, per qualsiasi motivo essere sospeso se non in seguito al pagamento della somma dovuta.

È evidente come di fronte alla richiesta di pagamento di somme oggi definibili esigue (si oscilla tra lire 100.000 e lire 200.000) l'utente preferisca sottostare alle imposizioni, pagando il canone anche in presenza di validi motivi ostativi, pur di non sopportare l'esecuzione prevista dagli articoli 5 e seguenti della normativa vigente.

La proposta di modifica da vagliare, a tutela del cittadino sarebbe quella di modificare l'articolo 2 del testo unico, approvato con regio decreto n. 639 del 1910, disponendo che il giudizio monitorio debba svolgersi dinanzi al giudice nella cui giurisdizione trovasi il domicilio dell'utente; con obbligo, quindi, dell'amministrazione di predisporre gli atti necessari nella sede più idonea, per ragioni di praticità ed economia processuale.

Se la competenza a decidere fosse poi indicata funzionalmente nel pretore le necessità burocratiche diminuirebbero in maniera consistente, considerando che la pretura circondariale si trova ormai nei capoluoghi di provincia, con facilità di accesso per tutti i cittadini.

Il presente disegno di legge prevede una norma che elimina la necessità di «dare disdetta» all'abbonamento. Trattandosi di un «servizio a richiesta» il mancato rinnovo del canone TV di

abbonamento andrebbe automaticamente inteso come «rinuncia al servizio».

L'utente non deve dimostrare nulla! È la RAI-TV, se ha qualche dubbio, che dovrebbe verificare la rinuncia al servizio magari mandando (dopo tre mesi dal mancato rin-

novo) una cartolina postale pre-pagata dove l'ex abbonato dichiara sotto la sua personale responsabilità (legge 4 gennaio 1968, n. 15) di non disporre più di apparecchio radio TV e quindi di non essere tenuto al pagamento del canone RAI.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel caso di ingiunzione emessa dall'Ufficio del registro abbonamenti radio e televisione (URAR) per il pagamento del canone di abbonamento alla RAI-TV, l'eventuale pagamento dell'obbligazione al creditore stesso viene effettuata presso le sedi distaccate delle Esattorie e degli Istituti preposti al recupero nel domicilio del debitore.

Art. 2.

1. Per l'opposizione agli atti ingiuntivi emessi dall'URAR è competente il pretore del luogo ove è sorta la controversia.

2. Può essere altresì applicato l'articolo 28 del codice di procedura civile.

Art. 3.

1. Trascorsi tre mesi dal mancato rimborso dell'abbonamento RAI-TV, lo stesso si ritiene disdetto tacitamente.

2. La RAI-TV può richiedere altresì, tramite un avviso postale con tassa a carico del mittente, una dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale si possa evincere il mancato possesso di un apparecchio televisivo.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.